



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo

Il Direttore Generale

Progetto

[ID_VIP: 1828] Stabilimento di Porto Marghera - Progetto di modifica della centrale termoelettrica - Adeguamento alle prescrizioni del decreto di autorizzazione integrata ambientale del 24/10/2011. Provvedimento di esclusione dalla VIA prot. DVA-2012-18899 del 6 agosto 2012 e s.m.i.

Procedimento

Verifica di ottemperanza alle prescrizioni n. 4 e n. 6 del provvedimento di esclusione dalla VIA prot. DVA-2012-18899 del 6 agosto 2012, confermate dal provvedimento di esclusione dalla VIA prot. 201 del 26 giugno 2017

ID Fascicolo

4616

Proponente

Versalis S.p.A.

Elenco allegati

Pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS:
- n. 3059 del 5 luglio 2019
- n. 3275 del 13 febbraio 2020

✓ Resp. Dir. Sez. Norm. G. C.
Ufficio: DVA-D2
Data: 01/04/2020

✓ Resp. Div.: Nocco G.
Ufficio: DVA-D2
Data: 03/04/2020

✓ Resp. Seg. DG: Tancredi F.
Ufficio: DVA
Data: 16/04/2020

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”;

VISTI gli artt. 28 e 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. inerenti le attività di monitoraggio e di controllo del rispetto delle prescrizioni indicate nei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale;

VISTO l’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all’art. 7, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS;

VISTO il provvedimento di esclusione dalla procedura di valutazione dell’impatto ambientale prot. DVA-2012-18899 del 6 agosto 2012 relativo progetto di modifica della centrale termoelettrica di Porto Marghera, presentato dalla società Versalis S.p.A.;

VISTE in particolare le prescrizioni n. 4 e n. 6, confermate dal provvedimento di esclusione dalla VIA prot. 201 del 26 giugno 2017, la cui verifica di ottemperanza è demandata al Ministero dell’ambiente e del territorio e del mare, che recitano:

“4. In relazione alle criticità connesse alla qualità dell'aria nel contesto in cui è localizzata la centrale, in particolare per quanto riguarda le concentrazioni di NOx, entro 12 mesi dalla messa in esercizio delle due nuove caldaie della potenza termica complessiva di 218 MWt, il proponente dovrà trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per la relativa verifica di ottemperanza, una relazione che documenti gli effettivi valori di concentrazione di NOx al camino registrati, con l'obiettivo di verificare la possibilità di riduzione del limite medio orario autorizzato di un'ulteriore 20%”;

“6. Allo scopo di verificare i miglioramenti attesi in termini di qualità dell'aria, il Proponente dovrà effettuare, entro la data di inizio dei lavori di costruzione, uno studio della qualità dell'aria nell'area vasta, finalizzato a valutare l'effettiva copertura ed efficienza assicurata dalla rete di monitoraggio attuale rispetto agli obiettivi di controllo dell'inquinamento atmosferico, relativamente, almeno, ai seguenti inquinanti: NOx, NO2, CO, SOx, PM10, PM2,5, O3; Tale studio, che dovrà includere un dettagliato esame delle emissioni da traffico veicolare, comprensivo di campagne di misura dei flussi, dovrà essere preventivamente sottoposto alla verifica e approvazione da parte dell'ARPAV”;

VISTA la nota prot. DIRE 49/19 DV/LL del 29 marzo 2019, acquisita al prot. 8151/DVA del 29 marzo 2019, con cui la società Versalis S.p.A. ha trasmesso la documentazione ai fini dell’ottemperanza alle sopra dette prescrizioni n. 4 e n. 6;

VISTA la nota prot. 10308/DVA del 23 aprile 2019 con cui è stato dato avvio all’istruttoria tecnica presso la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS;

VISTA la nota prot. 19648 del 27 febbraio 2018 comprovante l’avvenuta condivisione con ARPAV dello studio di cui alla prescrizione n. 6;

ACQUISITO il parere n. 3059 del 5 luglio 2019, costituito da 13 pagine, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante, con cui la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha ritenuto:

- ottemperata la prescrizione n. 4;
- non ottemperata la prescrizione n. 6 in conseguenza di alcune carenze nella documentazione inviata dalla società Versalis S.p.A. in merito alle emissioni da parte del traffico veicolare;

VISTA la nota prot. 176/19 del 27 settembre 2019, acquisita al prot. 24497/DVA del 27 settembre 2019, con cui la società Versalis S.p.A. ha trasmesso delle integrazioni alla documentazione già presentata sulla base di quanto indicato nel citato parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 3059 del 5 luglio 2019;

ACQUISITO il parere n. 3275 del 13 febbraio 2020, costituito da 11 pagine, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante, con cui la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha ritenuto ottemperata la prescrizione n. 6;

PRESO ATTO che con detti pareri n. 3059 del 5 luglio 2019 e n. 3275 del 13 febbraio 2020 la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha ritenuto ottemperate le citate prescrizioni n. 4 e n. 6;

DETERMINA

l'ottemperanza alle prescrizioni n. 4 e n. 6 del provvedimento di esclusione dalla VIA prot. DVA-2012-18899 del 6 agosto 2012, confermate dal provvedimento prot. 201 del 26 giugno 2017.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto.

Il Direttore Generale

Oliviero Montanaro

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)